



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

557/PAS.12140-10171.A54(13)

Roma 8 agosto 2008

Oggetto: "DUEFFE Sport s.a.s.", di FAGGIN Francesca & Co. – Licenza ex art. 28  
T.U.L.P.S. .

Riferimento nota n. 1831/6419/2006 – Area 1, del 6 marzo 2008

Alla PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO  
PADOVA

In relazione alla nota in riferimento, si deve rappresentare, in via preliminare che, se i segnali distintivi in uso alle Forze di polizia debbano essere provvisti di campo matricolare all'atto della loro immissione sul mercato non è stato specificato né dal novellato testo della norma richiamata in oggetto, né dalla successiva circolare esplicativa emanata da questo Dipartimento.

È, tuttavia, prassi consolidata, da parte delle singole Amministrazioni, acquistare materiale che, laddove necessario, sia provvisto in origine di un proprio numero di matricola.

Tale numero, infatti, deve necessariamente essere riportato dai rispettivi fabbricanti sui propri registri delle attività giornaliere (qualora questi siano stati imposti all'atto del rilascio della licenza di fabbricazione) e, di conseguenza, essere riportato dal rivenditore sui propri registri (anche in questo caso, sempre a condizione che la tenuta di detti registri sia stata imposta come prescrizione nella licenza ex art. 28), unitamente ai dati identificativi dell'acquirente.

Ad ogni modo, ciò che deve assumere particolare rilevanza nella vicenda, è il fatto che la vendita del materiale in questione non deve avvenire a favore del singolo appartenente alla Forza di polizia che ha in dotazione il segnale, ma solo verso la Pubblica Amministrazione che, in forza di legge, è autorizzata a farne uso tramite il proprio personale.

Qualora, infatti, il segnale distintivo non fosse pienamente conforme al modello adottato dall'Amministrazione a cui si riferisce, il suo utilizzatore incorrerebbe nella violazione introdotta dal nuovo art. 497 ter del Codice Penale, che punisce, appunto, l'illecita fabbricazione, detenzione ed uso di contrassegni distintivi, in uso alle Forze di polizia, falsi.

Il Direttore dell'Ufficio  
per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

(CRUDO)